



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 24/07/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026

L'anno 2026, addì 24 del mese di Luglio alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente CC Davide CATALDO, a seguito di convocazione in data 16/07/2026 prot. n. 21649.

Intervengono i signori:

N. Ordine	Nominativo	Presente
1	Andrea PELLICINI	SI
2	Franco COMPAGNONI	SI
3	Alessandro CASALI	SI
4	Roberta LONGHI	SI
5	Sara AMALFI	SI
6	Alessandra BRIGNOLI	SI
7	Davide CATALDO	SI
8	Giorgio DE VINCENTI	SI
9	Edoardo Maria CASTELLI	SI
10	Paolo GOBBATO	SI
11	Michela GUELLI	SI
12	Simona RONCHI	SI
13	Enrico BIANCHI	SI
14	Maria Vittoria LANELLA	NO
15	Giuseppe CUTRI'	SI
16	Marco MASSARENTI	SI
17	Furio ARTONI	SI

Pertanto, presenti n. 16, assenti n. 1.

Partecipa l'Assessore non Consigliere LIARDO Vincenzo.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative il Segretario Generale Carla AMATO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO:

- che il comma 683, dell'art. 1 Legge 14/2013, stabilisce che: *"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- che il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 conv. In L. 15 febbraio 2022 ha disposto che, a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le modalità specificate alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscale - del 6 aprile 2012, prot. n. 5343;

RICHIAMATO, il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), il quale dispone, in particolare all'art. 9 che:

- le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune, per determinare le tariffe, adotta i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- il Consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- la deliberazione di cui al precedente comma stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato, stabilendo altresì i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

ATTESO, pertanto che, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune, ai fini della determinazione delle tariffe, adotta i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

CONSIDERATO con riferimento alla struttura tariffaria che:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite e una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed all'applicazione del tributo sui rifiuti "Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" – Programma Operativo "Governance e Azioni id sistema" FSE 2007-2013;

CONSIDERATO che, ai fini del calcolo delle tariffe, l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 158/1999 prevede che i predetti costi fissi e variabili siano imputati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in base a criteri logici e razionali;

DATO ATTO che la propria deliberazione n. 17 del 30/07/2013, avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe del previgente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013, determinava di prendere a riferimento il criterio proposto dal dossier "Definizione delle linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie", redatto a cura del gruppo di lavoro presso il Ministero delle Finanze, che al punto 13 prevede una particolare modalità di determinazione delle predette percentuali di imputazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze non domestiche ovvero domestiche;

VISTO che, ai fini della predetta ripartizione dei costi e con riferimento alle utenze non domestiche, è possibile considerare i coefficienti Kd - Coefficiente di produzione (kg/mq/anno), nella medesima misura in cui saranno applicati ai singoli gruppi di utenze ai fini del calcolo della tariffa, moltiplicandoli per le metrature complessive di ogni gruppo di utenze non domestiche, come riclassificati nelle 30 categorie di cui al D.P.R. 158/1998, ottenendo di conseguenza la somma totale dei rifiuti prodotti annualmente dalle utenze non domestiche;

ATTESO che, sempre in osservanza alle medesime linee guida:

- la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche viene di conseguenza calcolata per differenza secondo la formula $Q_d = Q_T - Q_{nd}$;

- Sulla base delle due quantità QTd e QTnd è possibile effettuare una ripartizione “Tecnica” dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in proporzione alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale;

PRESO ATTO della statistica dei rifiuti prodotti con ripartizione tra tipologie di rifiuto e quantità prodotta di rifiuto trasmessa dalla Comunità Montana Valli del Verbano ammontante a, per l’anno 2025, a kg 8.524.051;

RILEVATO che:

- l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- con la deliberazione 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l’ARERA ha approvato il Metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- con la determinazione 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, l’ARERA ha approvato, in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.4 della deliberazione del 5 agosto 2025, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la loro trasmissione, fornendo inoltre chiarimenti applicativi attinenti alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la predetta deliberazione 397/2025/R/RIF;

CONSIDERATO che, pur confermando l’impianto generale del metodo tariffario rifiuti dei precedenti periodi regolari, l’ARERA ha introdotto con la deliberazione 397/2025/R/RIF alcuni cambiamenti, tra cui nuove componenti di costo, enfasi sulla qualità in relazione al limite alla crescita, nuovi adempimenti per gli Enti territorialmente competenti (ETC) e un nuovo meccanismo di approvazione del piano economico finanziario (PEF) da parte dell’Autorità;

RICHIAMATO l’art. 7 della deliberazione 397/2025/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del PEF per il quadriennio 2026-2029, con particolare riferimento alla sua validazione da parte dell’ETC, il quale assume le pertinenti determinazioni tariffarie e rimette all’ARERA il compito di approvare il suddetto PEF;

RICHIAMATO in particolare il comma 7.14 della predetta deliberazione, il quale conferma che, nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall’ETC;

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per gli anni 2026-2029” predisposto sulla base del “PEF grezzo” elaborato dal soggetto gestore del servizio (Comunità Montana Valli del Verbano – Econord) con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

DATO ATTO che il medesimo piano finanziario relativamente all’anno 2026 espone i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti che dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determinazione 1/DTAC/2025 sono pari a € 2.569.640,00 di cui euro 1.495.549,00 afferenti alle componenti di costo variabile e euro 1.074.091,00 a quelle di parte fissa (**Allegato 2** parte integrante e sostanziale al presente atto);

PRESO ATTO dell’articolazione delle utenze attive come risultanti dagli archivi dei contribuenti tenuti presso il Servizio Tributi comunale;

RITENUTO, in applicazione delle summenzionate “Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” di definire la ripartizione dei costi fissi e variabile di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) nella misura di cui **all'allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto, opportuno, come da punto precedente, ripartire i costi del PEF anno 2026, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione 1/DTAC/2025, tra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti tra le due macrocategorie di utenze e successivamente, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 158/1999 e dell’art. 1, comma 658, della legge 147/2013, nella misura del 65% per utenze domestiche e del 35% per le utenze non domestiche come da “Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2026”, parte integrante e sostanziale alla presente

deliberazione (**allegato 1**);

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

VISTE le seguenti deliberazioni mediante le quali sono stati definiti i coefficienti K e la tariffa Tassa rifiuti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2013 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARES) – Anno 2013;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/09/2014 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2014;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16/07/2015 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2015;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2016 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2016;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2017 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2017;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2018 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2019;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/3/2019 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2019;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2020 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2020;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2021 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2021;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/05/2022 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2022;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2023 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2023;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2024 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2024;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2025 recante "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2025;

RITENUTO opportuno, ai fini del calcolo della parte variabile e della parte fissa delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, confermando quanto deliberato con i sopraindicati atti di prendere a riferimento i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, dando atto che si posizionano all'interno del range di valori di cui al medesimo D.P.R. n. 158/1999, ampliato del 50% come previsto dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 38, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) e dall'art. 1, comma 1093, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

TABELLA 1: UTENZE DOMESTICHE – coefficiente Ka (fisso)

Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		Ka (previsto in misura fissa dal D.P.R. 158/1999)
Componenti del nucleo familiare	1	0,80
Componenti del nucleo familiare	2	0,94
Componenti del nucleo familiare	3	1,05
Componenti del nucleo familiare	4	1,14
Componenti del nucleo familiare	5	1,23
Componenti del nucleo familiare	6 o più	1,30

TABELLA 2: UTENZE DOMESTICHE – coefficiente Kb

Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		MIN	MAX	APPLICATO
Componenti del nucleo familiare	1	0,6	1,0	1,0
Componenti del nucleo familiare	2	1,4	1,8	1,8
Componenti del nucleo familiare	3	1,8	2,3	2,1
Componenti del nucleo familiare	4	2,2	3,0	2,5
Componenti del nucleo familiare	5	2,9	3,6	3,0
Componenti del nucleo familiare	6 o più	3,4	4,1	3,4

TABELLA 3: UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kd

	Coefficiente di produzione kg/mq/anno	Kd min	Kd max	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,64	8,25	1,77
2	Cinematografi e teatri	1,25	5,25	5,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,1	7,35	7,35
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,125	10,815	3,13
5	Stabilimenti balneari	1,55	7,83	4,16
6	Esposizioni, autosaloni	1,41	6,33	1,90
7	Alberghi con ristorante	4,925	20,18	20,18
8	Alberghi senza ristorante	3,88	13,32	8,60
9	Case di cura e riposo	4,1	15,33	4,10
10	Ospedali	4,41	15,825	4,41
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,39	18,68	18,68
12	Banche ed istituti di credito	2,25	7,55	7,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,075	17,33	17,33
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,54	22,17	22,17
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,46	10,22	10,22
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,45	21,87	21,87
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,475	18,18	9,27
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,38	12,72	9,45
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,475	17,325	9,62
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,565	11,295	9,35
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,25	13,365	9,47

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,835	118,455	41,96
23	Mense, birrerie, hamburgerie	19,89	93,825	42,07
24	Bar, caffè, pasticceria	16,22	77,325	40,66
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,275	34,01	34,01
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,3	32,1	32,10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	29,38	138,84	40,33
28	Ipermercati di generi misti	6,41	33,68	33,68
29	Banchi di mercato genere alimentari	14,35	85,17	85,17
30	Discoteche, night club	4,28	23,52	23,52

TABELLA 4: UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kc

	Coefficiente di produzione kg/mq/anno	Kc min	Kc max	Kc applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,20	1,01	0,22
2	Cinematografi e teatri	0,15	0,65	0,65
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,26	0,90	0,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38	1,32	0,38
5	Stabilimenti balneari	0,19	0,96	0,51
6	Esposizioni, autosaloni	0,17	0,77	0,23
7	Alberghi con ristorante	0,60	2,46	2,46
8	Alberghi senza ristorante	0,48	1,62	1,05
9	Case di cura e riposo	0,50	1,88	0,50
10	Ospedali	0,54	1,94	0,54
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,54	2,28	2,28
12	Banche ed istituti di credito	0,28	0,92	0,92
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,50	2,12	2,12
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,56	2,70	2,70
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,30	1,25	1,25
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,55	2,67	2,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,55	2,22	1,13
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,41	1,55	1,15
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,55	2,12	1,17
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,19	1,38	1,14
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,28	1,64	1,16
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,79	14,45	5,12

23	Mense, birrerie, hamburgerie	2,43	11,45	5,13
24	Bar, caffè, pasticceria	1,98	9,44	4,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,01	4,14	4,14
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77	3,92	3,92
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	16,94	4,92
28	Ipermercati di generi misti	0,78	4,11	4,11
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,75	10,38	10,38
30	Discoteche, night club	0,52	2,87	2,87

DATO ATTO che, pertanto, le tariffe elaborate dall'ufficio comunale competente, con riferimento ai parametri di cui al D.P.R. 158/1999 come deliberati nel presente atto, applicati alle utenze domestiche e non domestiche presenti al 31/12/20203 nel database in possesso del medesimo ufficio, opportunamente riclassificati secondo le categorie di attività di cui al medesimo D.P.R. 158/1999, sono quelle riportate **nell'Allegato 3** Parte integrante e sostanziale al presente atto.

DATO ATTO che alla Provincia di Varese, a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale è riconosciuto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, (TEFA) e che lo stesso è applicato alle tariffe della tassa di smaltimento rifiuti;

ATTESO che il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, (TEFA), salvo diversa deliberazione del Presidente della Provincia di Varese è stata stabilita, un'unica aliquota, pari al 5%

CONSIDERATO che:

- la deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta a quanto dovuto per la TARI:
 - a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a € 0,10/utenza per anno;
 - b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a € 1,50/utenza per anno;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, denominato "bonus sociale per i rifiuti", in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF ha istituito la componente perequativa unitaria UR3 pari a € 6,00/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta a quanto dovuto per la TARI, a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM del 21/01/2025;

DATO ATTO che le sopraindicate componenti perequative, riscosse dai Comuni unitamente alla TARI e quindi successivamente versati alla Cassa Per i Servizi Energetici e Ambientale (CSEA), non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma devono essere aggiunte nell'avviso di pagamento dandone separata evidenza;

RILEVATO che il sopracitato DPCM, prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2025 del bonus sociale per i rifiuti, ha stabilito che tale bonus venga riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità che soddisfino i seguenti requisiti: nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e che a tali

nuclei viene riconosciuta una riduzione del 25% della TARI;

CONSIDERATO che con deliberazione 355/2025/R/RIF l'ARERA ha definito le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti stabilendo, tra l'altro, che il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE) trasmette ai comuni entro il 1° marzo di ciascun anno ($a+1$) i dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili e che i comuni, ricevuti i predetti dati, devono individuare le utenze agevolabili all'interno della propria banca dati, effettuare le opportune verifiche, quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a e riconoscerla entro il 30 giugno di ciascun anno ($a+1$) nella prima rata utile;

RILEVATO che con deliberazione 123/2026/R/RIF l'ARERA, a integrazione della deliberazione 355/2025/R/RIF e del relativo allegato, fornisce chiarimenti su alcuni aspetti inerenti all'applicazione delle norme in materia di bonus sociale rifiuti prevedendo disposizioni transitorie per l'anno 2026;

STABILITE, in osservanza al regolamento comunale, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata 20 luglio 2026;
- seconda rata 7 dicembre 2026;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico del conto espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITO l'illustrazione del punto posto in discussione da parte dell'Assessore Vincenzo Liardo;

CON voti:

- 13 Favorevoli;
- 3 Astenuti (Consiglieri: Furio Artoni, Marco Massarenti e Davide Cataldo), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI APPROVARE** i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 secondo i seguenti valori, dando atto che si posizionano all'interno dei range di valori di cui al medesimo D.P.R. 158/1999 (Tabella 1_a, Tabella_2, Tabella 3_a, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento) confermando i valori già determinati con precedenti atti citati in premessa – come da **Allegato 1 e allegato 4** parte integrante e sostanziale al presente atto.
3. **DI DEFINIRE**, in applicazione delle "Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" la ripartizione dei costi fissi e variabile di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) nella misura di cui **all'Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **DI APPROVARE** per l'anno 2026 le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche, (di cui **all'Allegato 3** parte integrante e sostanziale) derivanti dall'applicazione dei suddetti coefficienti ai dati relativi alle utenze domestiche e non domestiche, in possesso dell'ufficio competente alla data odierna, che garantiscono copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come indicati nel PEF 2026-2029 anno 2026 approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con atto n. 37.
5. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026.
6. **DI DARE ATTO** che le tariffe evidenziate ai numeri d'ordine 16 e 29 nella tabella di cui al punto 3 del presente dispositivo sono di tipo giornaliero e non annuo (e a giorno vanno rapportate) riferendosi a fiere occasionali.
7. **DI DARE ATTO** che il gettito derivante dalla presente deliberazione, ammontante a presunti euro 2.569.640,00, verrà introitato al titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), categoria 51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), capitolo 608121 del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, denominato "TARI -

tassa sui rifiuti”.

8. **DI DARE ATTO** che sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Varese.
9. **DI DARE**, inoltre, **ATTO** che sull'importo del tributo TARI 2026 si applica:
 - la componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a € 0,10/utenza per anno;
 - la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a € 1,50/utenza per anno;
 - la componente perequativa UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, pari a € 6,00/utenza per anno;
10. **DI DARE ATTO** che il Comune di Luino inserirà nell'avviso di riscossione della Tassa Rifiuti le componenti perequative di cui alla deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” dando atto che gli stessi non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
11. **DI DARE ATTO** che, in applicazione delle deliberazioni ARERA 355/2025/R/RIF e 123/2026/R/RIF, è riconosciuto il bonus sociale rifiuti riferito alla TARI dell'anno 2025 in favore degli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57 bis del d.l. 124/2019 e del DPCM 24/2025, e che la suddetta agevolazione è finanziata dalla componente perequativa 3, applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti;
12. **DI FISSARE**, in osservanza al regolamento, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
 - prima rata: 20 luglio 2026;
 - seconda rata: 7 dicembre 2026.
13. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, perché sia pubblicata sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, consultabile online dai contribuenti.
14. **DI PUBBLICARE** altresì i medesimi atti sul proprio sito Internet istituzionale www.comune.luino.va.it per dare adeguata pubblicità delle nuove disposizioni in tema di tributi locali.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di avviare celermente ogni attività correlata all'emissione delle bollette da porre in riscossione, con voti:

- 13 Favorevoli;
- 3 Astenuti (Consiglieri: Furio Artoni, Marco Massarenti e Davide Cataldo), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 48**

Ufficio Proponente: **Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Il Responsabile di Settore

Mariella Enrico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Mariella Enrico

IL Presidente CC
Davide CATALDO

IL Segretario Generale
Carla AMATO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARLA AMATO in data 03/09/2026
Davide Cataldo in data 11/09/2026